

Direzione Affari Legali e Legislazione d'Impresa

– Area Legislativa –

**TAVOLA DI RAFFRONTO COORDINATA DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL DPCM 3.12.2020 e DAL D.L. 172/2020**

**Vers. 22.12.2020**

<p><b>ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE</b></p> <p><b>e</b></p> <p><b>D.L. 18 DICEMBRE 2020 n. 172</b></p>	<p><b>DPCM 3 dicembre 2020</b></p> <p><b>In vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021</b></p>		
<p>Ad oggi la Regione Lombardia è in zona gialla<sup>1</sup>.</p> <p>Il <b>Decreto Legge 172</b> prevede, fermo restando le disposizioni vigenti, che la Lombardia (così come tutte le altre Regioni italiane) sarà:</p> <p>- <b>in Zona rossa</b> il <b>24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020</b>, oltre che nei giorni <b>1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021</b> con</p>	<p><b>Disposizioni generali</b></p>	<p><b>Ulteriori Disposizioni per zone arancione</b></p> <p><b>N.B. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM tra cui quelle generali (zona gialla), ad eccezione di quello previsto per i territori con scenario 4 (zona rossa), si applicano anche ai territori individuati con ordinanza del Ministero della Salute con scenario 3 (Zona arancione), ove per tali territori non siano</b></p>	<p><b>Ulteriori Disposizioni per zone rosse</b></p> <p><b>N.B. Le misure previste dagli altri articoli del DPCM tra cui quelle generali (zona gialla), si applicano anche ai territori individuati con ordinanza del Ministero della Salute con scenario 4 (Zona rossa), ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose</b></p>

<sup>1</sup> Con l'Ordinanza dell'11 dicembre 2020

<p>applicazione delle relative misure (come indicato qui di fianco);</p> <p>- in <b>Zona arancione</b> il 28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché il 4 gennaio 2021, con applicazione delle relative misure (come indicato qui di fianco), e con la precisazione che sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con <b>popolazione non superiore a 5.000 abitanti</b> e per una distanza <b>non superiore a 30 chilometri</b> dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.</p> <p>*** **</p> <p>Inoltre, sempre il D.l. n. 172 prevede che durante i giorni compresi tra il <b>24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021</b> è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso <b>fra le ore 05,00 e le ore 22,00</b>, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.</p>		<p><b>previste analoghe misure più rigorose.</b></p>	
<b>LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI GENERALI ED IN ORARIO NOTTURNO</b>			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rosse

<p>Con <b>FAQ del Governo</b> è stato chiarito che:</p> <p><i>“Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio <b>sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale" (decreto-legge 18</b></i></p>	<p><b>Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021</b> sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p>		
	<p><b>Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021</b> è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e <b>nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021</b> è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma e,</p>		

<p><i>dicembre 2020, n 172). Conseguentemente, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all'interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente".</i></p>	<p><b>nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021</b>, anche ubicate in altro comune, ai quali si applicano i predetti divieti.</p>		
		<p><b>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori</b> con scenario di tipo 3 (arancione), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori con scenario di tipo 3 (arancione) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei</p>	<p><b>E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con scenario di tipo 4 (rosso), nonché all'interno dei medesimi territori</b>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.</p> <p>Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.</p> <p>È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.</p> <p>Il transito sui territori con scenario di tipo 4 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni</p>

		casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.	negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM.
		È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune	

### ESERCIZI COMMERCIALI

Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali <b>di esporre all'ingresso del locale un cartello</b> che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
<p>Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di</p>		<p><b>Sono sospese le attività commerciali al dettaglio</b>, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (vedasi allegato dopo la tabella), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme</p>

	<p>contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p> <p>Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.</p>		<p>restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.</p> <p>Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.</p>
	<p><b>Fino al 6 gennaio 2021</b>, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita <b>fino alle ore 21,00</b>.</p>		
<b>ESERCIZI COMMERCIALI ALL'INTERNO DI CENTRI COMMERCIALI – GALLERIE COMMERCIALI – PARCHI COMMERCIALI – ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>

	<p><b>Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili</b>, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.</p>		
--	--	--	--

**SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – ASPORTO E CONSEGNA AL DOMICILIO**

Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
<p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali <b>di esporre all'ingresso del locale un cartello</b> che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
<p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di <b>quattro persone per tavolo</b>, salvo che siano tutti conviventi.</p> <p>Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che</p>	<p><b>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p><b>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a</b></p>	<p><b>Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione</b> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.</p> <p><b>Resta consentita la sola ristorazione con consegna a</b></p>

	<p>siano ivi alloggiati; <b>dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021</b>, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.</p> <p>Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.</p>	<p>domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché <b>fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto</b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>	<p><b>domicilio</b> nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché <b>fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto</b>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>
--	--	--	---



	<p>Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.</p> <p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>	<p>Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.</p>
--	---	---	---

**CONSUMO DI CIBI E BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO**

	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico		

SERVIZI ALLA PERSONA			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10</p>		<p><b>Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad eccezione di quelle indicate di seguito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</li> <li>• Attività delle lavanderie industriali</li> <li>• Altre lavanderie, tintorie</li> <li>• Servizi di pompe funebri e attività connesse</li> <li>• Servizi dei saloni dei barbieri e parrucchiere</li> </ul>
STRUTTURE RICETTIVE			
	Disposizioni generali	Zona arancione	Zona rossa
	<p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un</p>		

	metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive		
<b>PALESTRE – PISCINE – CENTRI NATATORI – CENTRI BENESSERE – CENTRI TERMALI - CENTRI CULTURALI – CENTRI SOCIALI E RICREATIVI</b>			
	<p><b>Disposizioni generali</b></p> <p><b>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,</b> fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché <b>centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</b></p> <p>Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la</p>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
			<p>Tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) (tra le quali palestre, piscine, centri natatori, centri termali, centri benessere) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva</p>

	<p>prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.</p> <p>Sono comunque consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti</p>		
<b>PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Disposizioni zona arancione</b>	<b>Disposizioni zona rossa</b>
	Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento		
<b>SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE – SALE BINGO – CASINO'</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente		
<b>SALE TEATRALI – SALE DA CONCERTO – SALE CINEMATOGRAFICHE</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto		
<b>SAGRE E FIERE - MERCATI</b>			

	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi		
	Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei <b>mercati</b> e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.		Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici
<b>ATTIVITÀ CONVEGNISTICA O CONGRESSUALE</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza		
<b>RIUNIONI</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.  E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza		
<b>FESTE</b>			

	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose		
<b>SALE DA BALLO - DISCOTECHES</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso		
<b>ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE</b>			
	<b>Disposizioni generali</b>	<b>Zona arancione</b>	<b>Zona rossa</b>
	Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.		

Per gli aspetti non trattati dalla tabella si rinvia al testo del DPCM e del D.L..

A tal riguardo si evidenzia che l'articolo 4 del DPCM prevede le **misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.**

In particolare, tale articolo prevede che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

## Allegato 23

### Commercio al dettaglio

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici